## REGIONE BASILICATA — Controllo Impianti termici

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa relativa al controllo e conduzione degli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW

#### **Premessa**

Il D.Lgs 152/2006, così come modificato dal successivo D.Lgs. 128/2010, prescrive all'articolo 287, comma 1, l'obbligo, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW, di possedere il patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione, nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. Tuttavia il successivo comma 6 dello stesso articolo prevede che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e dello previdenza sociale del 12 agosto 1968", ossia resta in capo agli uffici dell'ispettorato provinciale del Lavoro.

Ne consegue che, non esistendo ad oggi (18/01/2023) nessuna disposizione regionale che recepisce quanto indicato all'articolo 287, comma 1, del D.Lgs 152/2006, i corsi per il conseguimento del patentino di cui sopra, e il contestuale rilascio dello stesso, rimangono in capo all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

#### La nomina del conduttore

Come sopra evidenziato la figura del conduttore è obbligatoria solo per gli impianti termici dotati di caldaie aventi una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, indipendentemente dal combustibile usato. Ovviamente la nomina spetta al Responsabile dell'impianto che può evitare la designazione solo se è lui stesso a possedere il patentino o un suo dipendente che realmente fa il conduttore in quella centrale termica (ad esempio una azienda ospedaliera che decide di conservare la terza responsabilità e che ha nella sua struttura tecnica un conduttore dotato di patentino; può anche decidere di affidare all'esterno la sola manutenzione). Con l'assenza della nomina, infatti, la conduzione dell'impianto rimane automaticamente in capo al responsabile dell'impianto. E' bene ricordare in proposito che l'articolo 288, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro fino a 46 euro per chi conduce un impianto termico avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW senza possedere il previsto patentino.

## I compiti del conduttore

Compito del conduttore è condurre l'impianto termico ossia, come recita l'articolo 283, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006, effettuare l'insieme delle "operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore".

In altre parole il conduttore è tenuto a:

- eseguire le procedure di attivazione, conduzione e arresto dell'impianto termico;
- garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

## A chi spetta registrare il nome del conduttore sul Catasto Regionale degli Impianti Termici?

Tra le funzioni del conduttore degli impianti termici non è previsto l'uso del catasto informatico regionale, a meno che tale figura non ricopra anche la carica di responsabile dell'impianto, come ad esempio avviene per il terzo responsabile. Di fatto l'obbligo di nomina del conduttore è in capo al responsabile dell'impianto e spetterebbe quindi a lui inserire il nominativo del conduttore sul portale regionale. Al momento però le modalità di inserimento delle informazioni di competenza del responsabile dell'impianto sul Catasto sono affidate al Manutentore/Installatore: ne consegue che spetta ad una di queste figure inserire o modificare sul Catasto il nome e cognome del conduttore nella SCHEDA 1 DATI TECNICI, in fondo, nella sezione NOTE.

Facciamo un esempio:

una azienda produttiva è dotata di una propria struttura tecnica composta da un ufficio tecnico, da una squadra di operai che si occupa degli impianti e delle strutture edili. Decide di conservare la terza responsabilità e la conduzione dell'impianto termico, essendo dotata di un conduttore in possesso del relativo patentino, e di esternalizzare la manutenzione ad una ditta esterna abilitata. Ne consegue che l'acquisto del bollino virtuale, la trasmissione dell'RCEE/DAM, l'inserimento delle generalità del conduttore e l'aggiornamento del Libretto di Impianto sarà di competenza del manutentore, mentre la conduzione ed il controllo della temperatura negli ambienti sarà di competenza del terzo responsabile; in caso di ispezione, quest'ultimo dovrà esibire il patentino di conduttore degli impianti termici del suo collaboratore.

## Controlli e sanzioni

L'articolo 288, comma 8, del D.Lgs 152/2006 prevede che i controlli relativi al rispetto del titolo riguardante gli impianti termici siano in capo alle autorità competenti per le ispezioni o agli organismi esterni da quest'ultime nominati, nei limiti delle risorse disponibili.

# **FAQ**

- D. Il manutentore di un impianto termico dotato di caldaia avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW deve possedere il patentino da conduttore?
- R. Non è necessario che il manutentore possegga il patentino da conduttore, in quanto non spetta a quest'ultima figura condurre l'impianto come sopra descritto (a meno che non sia terzo responsabile).
- D. Il terzo responsabile di un impianto termico dotato di caldaia avente una potenza nominale al focolaresuperiore a 232 kW deve possedere il patentino da conduttore?
- R. Il Terzo responsabile di un impianto termico, dotato di caldaia avente una potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, deve possedere il patentino da conduttore in quanto è responsabile anche della conduzione dell'impianto.